



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.aia@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO UFFICIO
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445372 fax
0171445582

2011/08.02/000028

PARERE SUAP PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE –
INSTALLAZIONE SITA IN CAVALLERLEONE, VIA CASCINA COMBA, 9 - DITTA SPERTINO
SERGIO CON SEDE LEGALE IN CAVALLERLEONE - ATTIVITÀ IPPC: 6.6. “IMPIANTO PER
L’ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI: B) 2000 POSTI SUINI DA
PRODUZIONE (DI OLTRE 30 KG)” - L.R. 44/2000 - D.LGS 152/2006 E S.M.I.

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- a livello europeo, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l’Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (denominati BRef – *BAT References*¹), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372, sostituito dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59; successivamente, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, ha modificato la parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di autorizzazione integrata ambientale, abrogando il D.Lgs. 59/05;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

¹ L’acronimo “BAT” sta per *Best Available Techniques*, ossia Migliore Tecnica Disponibile (“MTD”, in italiano), secondo la definizione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 46/2014.

- per Autorizzazione Integrata Ambientale s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- in data 08/08/2016, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cavallerleone ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **SPERTINO SERGIO**, con sede legale in Cavallerleone, Via Cascina Comba, 9 – P.IVA 02148090042 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6. "Impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)", per l'allevamento sito in **Cavallerleone, Via Cascina Comba, 9**;
- dalla documentazione allegata risulta che la ditta SPERTINO SERGIO ha effettuato, in data 23/03/2016, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al rilascio dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo, integrando il versamento in data 12/12/2016 per la componente scarichi;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 63482 del 25/08/2016, è stata convocata, per il giorno 27/09/2016, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Cavallerleone, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 81122 del 27/09/2016, che include il profilo di controllo di parte pubblica – individuato per l'impianto in oggetto – da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le valutazioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;

- con nota prot. n. 75578 del 12/10/2016, la Provincia ha provveduto a chiedere le integrazioni documentali;
- in data 14/10/2016 è pervenuto il parere dell'ASL CN 1 Dipartimento di Prevenzione, di cui alla nota prot. n. 103285 del 14/10/2016;
- in data 21/12/2016 sono pervenute le integrazioni richieste;
- al fine di proseguire l'istruttoria dell'istanza in questione, con nota prot. n. 3457 del 17/01/2017 è stata convocata, per il giorno 20/02/2017, una seconda Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla quale sono stati invitati il Sindaco del Comune di Cavallerleone, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- in data 10/02/2017 sono pervenute ulteriori integrazioni prodotte dalla Ditta, a parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato; le stesse sono state inviate agli Enti competenti con la nota prot n. 12055 del 14/02/2017, in relazione alla suddetta convocazione della Conferenza di Servizi;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato B), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i seguenti pareri:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 13348 del 16/02/2017;
 - 2) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta previa acquisizione di alcuni chiarimenti. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;
- con nota prot. n. 17530 del 03/03/2017, la Provincia ha provveduto a chiedere i relativi chiarimenti documentali;
- in data 27/03/2017, la Ditta ha inviato una richiesta di proroga per relazionare in merito a quanto richiesto e, con successiva nota prot. n. 27581 del 04/04/2017, detta proroga è stata concessa fissando il 27/04/2017 come termine per l'inotro della documentazione richiesta;
- le integrazioni sono state trasmesse dalla Ditta in data 27/04/2017;

preso atto che il 21/02/2017 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

considerato che, in tale data, il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento in oggetto aveva già completato le

fasi istruttorie di valutazione della documentazione tecnica presentata e di acquisizione dei pareri da parte dei soggetti competenti;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT Conclusions;

rilevato peraltro che l'assetto dell'installazione IPPC, così come descritto dal Gestore e con il rispetto delle prescrizioni definite al termine del procedimento di valutazione di cui in premessa, è allineato ai requisiti richiesti dalle BAT Conclusions per gli allevamenti intensivi di suini all'ingrasso;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale”;
- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 22295 del 27/10/2014, recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la nota prot. n. 6393/A16 del 25/02/2015, della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, indirizzata alle Autorità competenti in materia di AIA (Province) ed all'Arpa Piemonte, recante “Orientamenti per l'attuazione del d.lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali. In particolare, nel caso specifico:
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Pertanto, risulta sostituita l'Autorizzazione in Via Generale ai sensi della D.D. n. 518/2012, ottenuta a seguito d'istanza presentata in data 30/07/2012 e successiva modifica (con inserimento di impianto di compostaggio) mediante istanza del 28/06/2013, secondo le indicazioni riportate nella nota di presa d'atto prot. n. 113685 del 23/12/2013;
 - l'AIA sostituisce l'autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
 - l'AIA costituisce approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;
- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità poste;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni, conservazione del registro e documentazione del trasporto** (con riferimento alle disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713);
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;

- nel caso in cui gli effluenti zootecnici sottoposti a trattamento di compostaggio vengano gestiti sotto forma di “fertilizzanti”, il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.;
- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;
- in attuazione dell'art. 29-*octies*, la Provincia avvierà il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'installazione in oggetto in tempo utile per conseguire il rispetto delle disposizioni di legge entro il 21/02/2021. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;
- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06/05/2016;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al rilascio, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **SPERTINO SERGIO**, con sede legale in Cavallerleone, Via Cascina Comba, 9 – P.IVA 02148090042 – per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)", per l'allevamento sito in **Cavallerleone, Via Cascina Comba, 9**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1)** i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2)** le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

– il presente atto:

- concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
- in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio
SPERTINO Sergio - Cavallerleone
ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

| | |
|---|-----------|
| IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA..... | 10 |
| Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo..... | 10 |
| <i>Consistenza dell'allevamento.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Strutture.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Spoglie animali.....</i> | <i>11</i> |
| Applicazione delle MTD..... | 11 |
| <i>Tecniche di stabulazione.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Tecniche di alimentazione.....</i> | <i>13</i> |
| Prescrizioni gestionali e per le attività produttive..... | 14 |
| Applicazione delle MTD..... | 16 |
| <i>Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici.....</i> | <i>16</i> |
| Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici..... | 16 |
| PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA..... | 17 |
| EMISSIONI IN ATMOSFERA..... | 18 |
| Applicazione delle MTD..... | 18 |
| Quadro emissivo..... | 21 |
| Prescrizioni specifiche per le emissioni diffuse in atmosfera..... | 22 |
| Prescrizioni specifiche per le emissioni convogliate in atmosfera..... | 22 |
| UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO..... | 24 |
| Applicazione delle MTD..... | 24 |
| <i>Approvvigionamenti idrici.....</i> | <i>24</i> |
| <i>Scarichi idrici.....</i> | <i>24</i> |
| Quadro emissivo e limiti di emissione..... | 26 |
| Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua..... | 27 |
| Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne..... | 27 |
| EMISSIONI SONORE..... | 28 |
| Applicazione delle MTD..... | 28 |
| Quadro emissivo e limiti di emissione..... | 29 |
| Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore..... | 29 |
| PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI..... | 29 |
| BIOSICUREZZA E BENESSERE ANIMALE..... | 30 |

IMPIANTO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo

L'allevamento oggetto di autorizzazione integrata ambientale è localizzato in area agricola, nel Comune di Cavallerleone, in Via Cascina Comba, 9, a circa 2 Km dal concentrico di Cavalleorleone e circa 3 Km ad est del Comune di Cavallermaggiore.

Le strutture suinicole insistono sul Foglio 15, particelle catastali n. 138, 185 e 293.

Presso il sito sono attualmente presenti ed operative 2 porcilaie, 2 vasche rettangolari coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici e una struttura di compostaggio liquami.

Al termine dei lavori in progetto:

- l'allevamento sarà costituito da n. 3 porcilaie destinate all'ingrasso dei suini: i ricoveri 1 e 2 sono stati realizzati alla fine degli anni '80-90, mentre il fabbricato 3 ha ottenuto il provvedimento abilitativo edilizio nell'anno 2012 ed è in corso di realizzazione;
- saranno disponibili n. 2 vasche rettangolari coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici e una struttura di compostaggio liquami.

Ai fini della costruzione della porcilaia 3, non è stata esperita la fase di verifica ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., in quanto non viene superata la soglia di 20 quintali di peso vivo allevato ogni ettaro di terreno in disponibilità aziendale.

Si tratta, pertanto, di una "nuova" installazione IPPC (ai sensi del D.Lgs. 46/2014), con due ricoveri autorizzati e costruiti prima dell'entrata in vigore delle norme in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Presso l'impianto viene condotta l'attività di ***allevamento suini da ingrasso***.

Il ciclo di allevamento ha inizio con l'arrivo, scaglionato, dei suinetti del peso di 25-30 kg, che vengono sistemati nelle porcilaie 1-2-3 e qui allevati fino al raggiungimento di circa 160 kg, per poi essere successivamente venduti.

Il metodo di allevamento previsto è il "***tutto pieno - tutto vuoto***" per porcilaia. Al termine del ciclo, i suini grassi vengono conferiti al macello ed i capannoni vengono lavati, disinfettati e mantenuti vuoti per un periodo medio di 15 giorni all'anno, al fine di ridurre il livello degli agenti patogeni presenti e di limitarne la diffusione. Il lavaggio dei box viene effettuato attraverso l'uso di un'idropulitrice. I cicli di allevamento sono circa 1,7 annui.

L'infermeria è localizzata nel ricovero 3.

Consistenza dell'allevamento

I posti potenziali sono 2.633 per suini grassi, di cui 114 posti infermeria; il peso vivo annuale (al lordo del vuoto sanitario e al lordo dell'infermeria) è di 237 t.

Nella tabella seguente viene indicato il numero dei posti potenziali in ciascun ricovero di allevamento:

| Categoria capi allevati | Ricoveri | n. posti potenziali |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Suini ingrasso (30-160 kg) | 1 | 1.153 |
| | 2 | 338 |
| | 3 | 1.028 |
| Infermeria (*) | 3 | 114 |
| | Totale posti | 2.633 |

(*) L'infermeria è ricavata esclusivamente all'interno di parte della porcilaia n. 3 è. Il dimensionamento dei locali è stato calcolato sulla base del 4,3% dei posti potenziali totali.

Strutture

Al termine dei lavori in progetto, l'allevamento sarà costituito da:

- n. 3 porcilaie (aventi superficie complessiva pari a circa 2.680 m², suddivisa in 170 box);
- n. 1 cucina per la preparazione delle razioni alimentari nell'atrio davanti al capannone n. 1;
- strutture per il trattamento di compostaggio dei reflui zootecnici;
- strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici (n. 2 vasche rettangolari interrato, di cui una in progetto);
- n. 1 mangimificio;
- n. 8 silos per lo stoccaggio dei mangimi e del siero;
- aree di transito.

Spoglie animali

In azienda si riscontra un tasso di mortalità media inferiore al 5% e, generalmente, il titolare dell'azienda effettua varie ispezioni dei reparti più volte al giorno per controllare lo stato di salute degli animali.

Le carcasse sono definite "Materiale specifico a rischio ed alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di una cella frigorifera, la cui capacità è pari a 20 mc, che viene svuotata periodicamente da ditta specializzata.

Applicazione delle MTD

Ai sensi di legge, nelle more dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) è stata effettuata sulla base dei BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE).

Altresì, quale utile riferimento tecnico, è stato considerato il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

Tecniche di stabulazione

I suini saranno allevati in 3 capannoni, suddivisi in 170 box in totale (alcuni box del ricovero 3 sono adibiti ad infermeria).

I sistemi di stabulazione sono costituiti da: Pavimento Totalmente Fessurato (PTF) o Pavimento Pieno (PP) o Pavimento Parzialmente Fessurato (PPF). Le fosse poste al di sotto dei pavimenti sono dotate di *vacuum system o rete fognaria per l'allontanamento veloce dei liquami*.

Il sistema di stabulazione utilizzato nel ricovero 3, Pavimento Parzialmente Fessurato con sistema *vacuum*, risulta conforme alle MTD.

Nella tabella seguente sono riassunte le strutture di stabulazione adottate nei ricoveri di allevamento:

| Ricovero | Tecniche di stabulazione | MTD |
|-----------------------|--|---------|
| 1 (esistente) | Pavimento Totalmente Fessurato | no |
| 2 (esistente) | Pavimento Pieno con corsia esterna di defecazione totalmente fessurata | n.d.(*) |
| 3 (in costruzione) | Pavimento parzialmente fessurato con vacuum system | si |

(*) n.d.: le Linee Guida riportano che, per gli allevamenti esistenti di ingrasso, **non è definito** se tale tecnica di stabulazione sia MTD, mentre per gli allevamenti nuovi tale tecnica di stabulazione NON è MTD. Nel caso specifico, si tratta di una struttura di allevamento esistente già autorizzata, che rientra in una nuova installazione IPPC.

Nel corso dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stato chiesto al Gestore di proporre scelte gestionali e/o interventi strutturali migliorativi per i ricoveri 1 e 2.

In proposito, il Gestore ha relazionato in merito alle modalità di allontanamento dei liquami dalle fosse ubicate al di sotto del grigliato di stabulazione. Si riportano, nel seguito, le proposte del Gestore e le valutazioni in proposito sviluppate.

CAPANNONE 1:

- la vasca sottogrigliato si estende per tutta la superficie del ricovero; i liquami in essa contenuti vengono veicolati all'esterno mediante una tubazione interrata sfociante in un pozzetto (ubicato presso la cella frigo), nel quale è possibile verificare il livello dei liquami presenti nella vasca sottogrigliato;
- detto livello verrà mantenuto compreso tra 30 e 50 cm dal fondo, in funzione dei quantitativi di effluenti avviati a compostaggio e del grado di riempimento delle strutture di stoccaggio complessivamente presenti presso l'allevamento;
- nel pozzetto sopra menzionato è pre-esistente un sistema di pompaggio che alimenta il liquame nella biocella di compostaggio; in seguito alla costruzione del nuovo ricovero (capannone 3), il medesimo sistema di pompaggio trasferirà il liquame non più direttamente nella cella di compostaggio, bensì nella nuova vasca di stoccaggio degli effluenti prevista in testata al nuovo ricovero (da questa nuova vasca di stoccaggio, il liquame verrà inviato al compostaggio in biocella ovvero, in quota parte, prelevato per lo spandimento diretto).

La proposta sopra sommariamente descritta è stata ritenuta accoglibile in quanto caratterizzata da:

- estrazione frequente dei liquami dalla fossa ubicata al di sotto del grigliato, all'interno della quale il livello viene mantenuto compreso tra 30 e 50 cm dal fondo;
- accumulo dei liquami estratti dal sottogrigliato in vasca coperta;
- successivo invio dei liquami, in quota parte significativa, ad impianto di compostaggio.

CAPANNONE 2:

- le vasche sottogrigliato si estendono soltanto al di sotto delle corsie esterne di defecazione (non collegate con la parte interna della stalla); i liquami vengono veicolati all'esterno mediante la medesima tubazione utilizzata per l'estrazione dei liquami dal capannone 1 (pertanto, anche i reflui provenienti dal capannone 2 sono convogliati al pozzetto ove un sistema di pompaggio li alimenta nella biocella di compostaggio, ed in seguito alla costruzione del nuovo ricovero verranno pompati nella nuova vasca di stoccaggio dalla quale saranno inviati al compostaggio ovvero, in quota parte, a spandimento diretto);
- il Gestore ha riferito che l'adozione di una soluzione simile a quella ipotizzata per il capannone 1 - tale da conseguire ridotti quantitativi di liquami in vasca - è difficilmente praticabile in quanto le vasche sottogrigliato del ricovero 2 sono poste ad un livello inferiore e pertanto, per ragioni di quote, la tracimazione avviene ad un'altezza di 1,30 m dal fondo, inoltre non è presente una vasca esterna adiacente alla struttura, per cui sarebbe necessario realizzare una condotta di trasferimento particolarmente lunga;
- il livello dei liquami nelle vasche verrà mantenuto compreso tra 1,30 e 1,50 m.

Sebbene la situazione prospettata dal Gestore faccia riferimento ad una sostanziale invarianza nella conduzione, tenuto conto degli accorgimenti e delle mitigazioni emissive complessivamente adottate nell'installazione IPPC (stoccaggio in vasche coperte e compostaggio di larga parte dei liquami prodotti), si ritiene di non imporre adeguamenti delle tecniche di stabulazione alla luce del fatto che il capannone 2 è una struttura esistente già autorizzata, con superfici emettenti ridotte (il bacino di accumulo è presente solo al di sotto della corsia esterna di defecazione e non è esteso a tutto il box ed inoltre, per le proprie dimensioni, il ricovero 2 può ospitare soltanto il 13% dei capi complessivi), e che le Linee Guida in materia di Migliori Tecniche Disponibili non esprimono un giudizio definito sulla tecnica di stabulazione adottata.

Le suddette valutazioni in merito alle tecniche di stabulazione verranno rivalutate in relazione alla conclusioni sulle BAT, nell'ambito del procedimento di riesame che verrà avviato.

Tecniche di alimentazione

L'alimentazione è fornita "ad libitum" e viene somministrata per fasi. Nei tre ricoveri viene utilizzato il sistema "a bagnato": il pastone viene preparato all'interno della cucina posizionata nell'atrio davanti al capannone n. 1, con razioni prestabilite e variabili a seconda della fase di ingrasso dell'animale; un sistema computerizzato dosa le razioni e le distribuisce automaticamente, attraverso un sistema di tubazioni e valvole sotterranee, all'interno dei truogoli dei box dei capannoni.

L'acqua viene somministrata attraverso un sistema di abbeveratoi, automatici a succhiotto, posizionati, nei box di ciascun ricovero di allevamento.

Pertanto, le tecniche di alimentazione e il sistema di abbeveratoi, automatici a succhiotto sono annoverati fra le Migliori Tecniche Disponibili.

Prescrizioni gestionali e per le attività produttive

1. L'impianto può essere utilizzato per l'allevamento intensivo di suini da ingrasso. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **2.633 posti (suini > 30 kg)**, al lordo dei capi in infermeria, con riferimento ai posti magroni e suini da ingrasso riportati nel paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
2. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Migliori Tecniche Disponibili;
3. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
4. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
5. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
6. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
7. le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al paragrafo "*Descrizione dell'impianto e del ciclo produttivo*";
8. il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
9. ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
10. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
11. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
12. il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;

13. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
14. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
15. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

PRODUZIONE E GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI

Considerando la consistenza potenziale, pari a 2.633 capi suini, al lordo dei capi in infermeria, la produzione annuale di liquami suini dell'installazione IPPC è pari a circa 10.035 m³.

Nella tabella che segue vengono indicate le strutture di stoccaggio presso l'installazione:

| Descrizione | Capacità (mc) |
|-------------------------|---------------|
| Biocella | 294-330 |
| Platea | 295 mq |
| n. 2 vasche esistenti | 411 |
| n. 3 vasche in progetto | 659 |

Tutte le vasche destinate allo stoccaggio dei liquami sono coperte con soletta in cemento armato.

Lo stoccaggio a disposizione della ditta, in seguito al completamento dei lavori in progetto, sarà **sufficiente** ad assicurare la prescritta permanenza di 180 giorni dei liquami complessivamente prodotti nella configurazione relativa alla potenzialità in progetto.

In merito alle modalità di gestione degli effluenti zootecnici, dalla relazione tecnica risulta che i liquami prodotti dai suini sono in parte destinati al trattamento di compostaggio (7.920 mc) e in parte, al termine della maturazione, direttamente avviati ad uso agronomico sulle superfici in conduzione all'azienda (2.115 mc).

Al fine di valorizzare le caratteristiche fertilizzanti del liquame prodotto dall'allevamento e ridurre l'acquisto di concimi chimici di sintesi, l'Azienda prevede di avvalersi delle seguenti possibilità:

- parte dei liquami suini prodotti nell'installazione vengono direttamente avviati ad operazioni di **utilizzo agronomico sui terreni in propria disponibilità**;
- i liquami suini sottoposti al trattamento di compostaggio sono anch'essi avviati ad operazioni di **utilizzo agronomico su terreni in propria disponibilità, ovvero verranno ceduti a terzi** sotto forma di materiali assimilabili agli effluenti zootecnici (ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.) oppure fertilizzanti (ai sensi del D.Lgs. 75/2010).

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., si potranno rilevare i seguenti dati:

- il numero dei capi allevati;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- l'elenco dei terreni a disposizione dell'Azienda;
- le eventuali operazioni di cessione dei liquami sottoposti a trattamento di compostaggio;

Applicazione delle MTD

Tecniche di stoccaggio degli effluenti zootecnici

I liquami prodotti dagli animali ricadono nelle fosse al di sotto dei pavimenti fessurati dei ricoveri e vengono convogliati nelle vasche di stoccaggio esterne o al sistema di trattamento mediante compostaggio.

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche delle coperture previste per le strutture di stoccaggio presenti nell'installazione IPPC:

| Descrizione | Sistema di copertura |
|-----------------|--|
| Vasca esistente | Copertura con soletta in c.a. (vasche interrato) |
| Vasca progetto | |

Il suddetto sistema di copertura è in linea con le Migliori Tecniche Disponibili.

Tecniche di spandimento degli effluenti zootecnici

La distribuzione dei liquami avviene con carro botte dotato di banderasoterra e del compost con spandiletame e interrimento tempestivo.

Le tecniche sopra riportate sono annoverate tra le Migliori Tecniche Disponibili.

Prescrizioni tecniche per la gestione e l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici

1. il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
2. le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
3. **l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere tassativamente effettuata per mezzo di un sistema MTD**; le apparecchiature utilizzate per tali operazioni devono essere sempre prontamente disponibili, presso l'allevamento, per le verifiche degli Organi di controllo;
4. nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Relativamente ai criteri generali, alle norme tecniche ed ai divieti da osservare per l'esercizio delle operazioni di utilizzazione agronomica, si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 10/R ed agli eventuali ulteriori provvedimenti regionali di disciplina della materia.

PRODUZIONE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA

L'azienda non produce energia elettrica, ma utilizza energia per:

- Illuminazione dei locali,
- Azionamento pompe di movimentazione reflui,
- Funzionamento biocella (insufflatori aria),
- Funzionamento cella frigorifera per carcasce.

A seguito dell'entrata in esercizio del capannone 3 si stima che il consumo di energia elettrica possa ammontare a circa 50.000 kWh.

| MTD (dal D.M. 29/01/2007) | Situazione aziendale |
|---|--|
| Livelli di consumo di energia per prodotto vendibile, come da MTD: 62 Wh/giorno per capo | Il consumo di energia elettrica per animale presente viene stimato pari a: 50 MWh/2495 capi/350 giorni = 57 Wh/giorno |

Quindi i consumi sono in linea con quanto indicato nel dalle BAT.

I sistemi di riscaldamento portatili ("soffioni") presenti in azienda utilizzano gasolio; il consumo previsto è pari a 1.000 litri/anno.

Il gasolio utilizzato nei sistemi di riscaldamento viene stoccato esclusivamente nei serbatoi a bordo macchina aventi ognuno capacità di 30 litri.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Applicazione delle MTD

Dall'impianto si originano esclusivamente emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento.

Presso l'allevamento è presente un impianto di compostaggio, costituito da:

- Biocella di compostaggio avente volumetria di circa 294 mc;
- Platea di maturazione del compost avente superficie di 295 mq;
- Biofiltro per il trattamento delle emissioni derivanti dal compostaggio.

Le fasi del ciclo di compostaggio degli effluenti zootecnici prevedono:

1. Immissione del substrato organico nella biocella;
2. Immissione del refluo zootecnico, in più riprese, mediante getti;
3. Insufflazione aria;
4. Maturazione su platea impermeabilizzata e coperta;
5. Spandimento agronomico e/o cessione;

La durata del ciclo di compostaggio è di 15 giorni circa.

La capacità di trattamento è 7920 mc/annui di reflui trattabili.

La produzione annua è 1650 mc di compost.

Presso l'allevamento sono presenti dei silos verticali in vetroresina per lo stoccaggio dei mangimi, le emissioni durante le fasi di carico sono scarsamente rilevanti e di durata limitata.

Le emissioni complessive dello stabilimento sono state stimate con il metodo del CRPA di Reggio Emilia come da tabella seguente:

| Inquinante | Stabulazione (t/anno) | Stoccaggio (t/anno) | Trattamento (t/anno) | Spandimento (t/anno) | Totale (t/anno) | Riduzione rispetto sistemi di riferimento (%) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---|
| NH ₃ | 5,3 | 1,3 | - | 4,5 | 11,1 | 43 |
| CH ₄ | 0,1 | 40,3 | - | - | 40,4 | 21 |

Le tecniche aziendali che hanno consentito l'abbattimento delle emissioni rispetto al sistema di riferimento sono MTD come da tabelle seguenti:

| MTD (dal D.M. 29/01/2007) | Situazione aziendale |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">STABULAZIONE</p> <p>Pavimento Totalmente Fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum per suini in accrescimento e ingrasso.</p> <p>Pavimento Parzialmente Fessurato (PPF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum per suini in accrescimento ed ingrasso.</p> | <p>Il capannone 1, PTF + vasca sottogrigliato, non ricalca la descrizione MTD per la stabulazione riportata a fianco e quindi non può essere considerato MTD, ma si precisa che la fossa posta al disotto della pavimentazione non viene utilizzata come bacino di contenimento in quanto il liquame viene frequentemente allontanato dalla stalla verso l'impianto di compostaggio.</p> <p>Il capannone 2, PP + CE fessurata, non ricalca la descrizione MTD per la stabulazione riportata a fianco ma non è chiaro se sia da considerare «non BAT» nel caso sia già in adozione in allevamenti esistenti. Si precisa comunque che la fossa posta al disotto della pavimentazione non viene utilizzata come bacino di contenimento in quanto il liquame viene frequentemente allontanato dalla stalla verso l'impianto di compostaggio.</p> <p>Il capannone 3, PPF + vacuum system, ricalca la descrizione MTD per le stabulazioni riportata a fianco e quindi può essere considerata MTD.</p> |
| <p style="text-align: center;">TRATTAMENTO EFFLUENTI</p> <p>Compostaggio</p> | <p style="text-align: center;">TRATTAMENTO EFFLUENTI</p> <p>L'azienda, ed il relativo impianto di compostaggio, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, pertanto rispetta le MTD.</p> |

| MTD (dal D.M. 29/01/2007) | Situazione aziendale |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">STOCCAGGIO EFFLUENTI</p> <p>MTD per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche; ○ realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati; ○ svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione; ○ impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame; ○ miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo; ○ copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: <ul style="list-style-type: none"> ○ coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; ○ coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame. | <p style="text-align: center;">STOCCAGGIO EFFLUENTI</p> <p>L'azienda rispetta le MTD descritte a fianco. La copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti non palabili è di tipo rigido (soletta).</p> |
| <p style="text-align: center;">SPANDIMENTO EFFLUENTI</p> <p>MTD per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico degli effluenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore; ○ spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso (spandimento per bande); ○ spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe); ○ spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot); ○ spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot); | <p style="text-align: center;">SPANDIMENTO EFFLUENTI</p> <p>L'azienda utilizza un carrobotte dotato di sistema di distribuzione con barra rasoterra che risulta essere conforme alle MTD. Lo spandimento del compost avviene a mezzo carro spandiletame e tempestivo interrimento, e pertanto conforme alle MTD.</p> |

Oltre la realizzazione della nuova porcilaia è prevista anche la costruzione di una vasca interrata e coperta di capacità 400 mc.

Il biofiltro esistente, che tratta le arie del compostaggio ha una superficie di 20 mq e un'altezza utile di 2,2 m, è stato dimensionato per una portata di 3000 mc/h con tempi di permanenza minimi di 45 sec e portata specifica < 80 Nmc/h in conformità alle BAT.

Quadro emissivo

| EMISSIONI DIFFUSE | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|--|---|
| FORTE EMISSIVA | PROVENIENZA | TIPOLOGIA EMISSIVA | INQUINANTI | SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE |
| D1 | STABILAZIONE | EMISSIONE DIFFUSA | NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI | MTD APPLICATE |
| D2 | STOCCAGGIO EFFLUENTI | EMISSIONE DIFFUSA | NH ₃ CH ₄ | COPERTURA RIGIDA DELLE VASCHE STOCCAGGIO EFFLUENTI NON PALABILI |

| EMISSIONI CONVOGLIATE | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Punto di emissione numero | Provenienza | Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa] | Durata emissioni [h/giorno] | Frequenza nelle 24 ore | Temp [°C] | Tipo di sostanza inquinante | Limiti emissione | | Altezza punto di emissione dal suolo[m] | Diametro o lati sezione [m o mxm] | Tipo di impianto di abbattimento |
| | | | | | | | [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa] | [kg/h] | | | |
| E | COMPOSTAGGIO EFFLUENTI ZOOTECNICI | 3000 | 24 | CONTINUA | AMB | COV Composti azotati Composti solforati polveri | 20 5 2 10 | 0,06 0,015 0,006 0,03 | 10 | 0,5 | BIOFILTRO |

Prescrizioni specifiche per le emissioni diffuse in atmosfera

1. il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
2. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino ulteriori emissioni diffuse secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
3. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
4. nel caso in cui, durante la gestione dell'impianto, si verificano fenomeni rilevanti di odori molesti, la Provincia si riserva la possibilità di richiedere ulteriori interventi di contenimento delle emissioni in atmosfera e/o fissare limiti di emissione in unità odorimetriche.

Prescrizioni specifiche per le emissioni convogliate in atmosfera

5. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
6. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
7. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
8. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
9. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
10. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
11. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da

superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;

12. i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza, anche al fine di contenere la formazione di emissioni odorigene;
13. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia (parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

Monitoraggi periodici

14. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo, per i quali sono fissati limiti di emissione, secondo la **periodicità biennale**;
15. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
16. i dati relativi ai controlli analitici previsti dall'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo ed essere conformi a quanto indicato nell'appendice 1 all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
17. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
18. deve essere utilizzato il modello Em 1.0 per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera. Il report è scaricabile alla pagina <http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-territorio/modulistica-tutela-territorio/inquinamento-atmosferico-qualita-dellaria-modulistica>

UTILIZZO DELL'ACQUA; EMISSIONI IN ACQUA, NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO E NEL SUOLO

Applicazione delle MTD

Approvvigionamenti idrici

Per l'approvvigionamento idrico viene utilizzato un pozzo aziendale (Pratica n. CN6470P).

L'acqua viene utilizzata per:

- la preparazione dell'alimentazione bagnata e l'abbeveraggio degli animali;
- il lavaggio delle strutture con **idropulitrice ad alta pressione**;
- i servizi igienici.

L'acqua viene distribuita mediante una rete di condotte ispezionate giornalmente, al fine di individuare eventuali perdite.

L'erogazione dell'acqua avviene tramite succhiotti posti sulle mangiatoie che il Gestore definisce *considerabili antispreco*.

Attualmente, presso l'allevamento viene utilizzato siero di latte e, pertanto, il consumo idrico è calcolato pari circa 2 litri/capo/giorno; il Gestore non esclude, comunque, la possibilità di esonero del siero di latte dalla razione alimentare.

Il Gestore stima, quindi, un consumo idrico per la fase di allevamento pari a 10 litri/capo/giorno, valore compatibile con quelli riportati nelle Linee Guida MTD (15 l/capo/giorno con pavimenti pieni e 5 l/capo/giorno con pavimenti parzialmente fessurati).

Per il lavaggio delle strutture, il Gestore stima un consumo di almeno 1.250 mc/anno.

Per i servizi igienici, viene stimato un consumo di 15 mc/anno.

Il fabbisogno complessivo dell'allevamento è stimato in **circa 10.000 mc/anno**.

Scarichi idrici

Il trattamento delle deiezioni animali mediante compostaggio non produce scarichi.

Non sono pertanto presenti scarichi di acque reflue industriali. Le acque reflue derivanti dai lavaggi dei locali di stabulazione sono gestite unitamente alle deiezioni animali (liquami).

È presente uno **scarico di acque reflue domestiche** relativo ad un servizio igienico annesso all'attività di allevamento.

Le acque reflue sono convogliate in fossa Imhoff e successivamente scaricate attraverso una trincea di subirrigazione.

Lo scarico è dichiarato di tipo periodico e la quantità di acqua scaricata corrisponde a quella prelevata, ossia 15 mc/anno.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la documentazione trasmessa comprende il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche, di cui al D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., completo di Disciplinare.

Il documento approvato è l'ultima versione del Piano medesimo, pervenuta in data 28/04/2017, trasmessa in allegato alla nota del Gestore datata 26/04/2017 (in seguito ai rilievi sollevati in sede di Conferenza dei Servizi del 20/02/2017); la planimetria di riferimento è quella allegata alla seconda versione del Piano stesso, pervenuta in data 21/12/2016, trasmessa in allegato

alla nota del Gestore datata 03/11/2016 (in seguito ai rilievi sollevati in sede di Conferenza dei Servizi del 27/09/2016).

In proposito, il Gestore evidenzia quanto segue:

- per le aree impermeabilizzate scoperte, costituite dai tetti dei ricoveri, non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, le quali si disperdono nelle aree comprese tra i ricoveri ed attorno ai fabbricati di servizio;
- ogni tipologia di rifiuto sarà stoccata in adeguati cassonetti posti in luogo riparato;
- le acque piovane ricadenti sulle aree di transito si disperderanno al suolo tra i ricoveri ed attorno ai fabbricati di servizio;
- il carico/scarico animali viene effettuato con rampe che, al termine delle operazioni, vengono spazzate; eventuali residui zootecnici saranno uniti ai liquami presenti all'interno delle fosse sottogrigliato;
- l'accesso al fabbricato di compostaggio degli effluenti zootecnici presenta rampa (discendente) di accesso, coperta, con pavimentazione impermeabilizzata cementata; pertanto, su tale area non ricadranno acque meteoriche.
- nessuna area esterna sarà soggetta a lavaggio.

Relativamente al comparto delle acque – per quanto applicabile al caso di specie – lo stato di attuazione delle MTD nell'allevamento può essere sintetizzato come segue:

| MTD per la riduzione dei consumi di acqua (dal D.M. 29/01/2007) | Situazione aziendale (da esame istanza) |
|--|--|
| Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropulitrici quando si è alla fine del ciclo e gli animali sono stati rimossi. | Le operazioni di pulizia vengono effettuate per mezzo di idropulitrici ad alta pressione durante i periodi di vuoto sanitario. |
| Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici in modo da avere una registrazione affidabile dei consumi che dovranno essere annotati almeno mensilmente per monitorare i consumi ed identificare le perdite. | Al fine di monitorare correttamente il consumo di acqua ad uso aziendale, la ditta installerà un misuratore di volume sulla mandata del pozzo da cui si provvederà mensilmente alla lettura del consumo per monitorare le perdite ed i consumi. |
| Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi. | Giornalmente vengono ispezionati tubi e raccordi destinati alla distribuzione dell'acqua, al fine di evidenziare se presenti perdite nel sistema, la pressione erogata dai succhiotti per l'abbeveraggio, i locali in cui si preparano gli alimenti per gli animali. È presente un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria per le strutture e le attrezzature affinché risultino sempre in buone condizioni operative. |

Quadro emissivo e limiti di emissione

Gli scarichi connessi con l'attività dell'azienda sono i seguenti:

N° totale punti di scarico finale – 1

| N° Scarico finale ² | Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza | Impianti / fasi di trattamento | Modalità di scarico ³ | Portata media di scarico (mc/anno) | Ubicazione scarico | Recettore ⁴ | Sistema di scarico | Limiti di emissione |
|--------------------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|---------------------------|---|
| S1 | Acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi all'allevamento | Per le acque grigie: degrassatore Per le acque nere: fossa Imhoff | Periodico | 15 | Comune di Cavallerleone Via Cascina Comba, 9 Foglio 15 Particella n. 293 | SSU | Trincea di subirrigazione | Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate (*). Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977. (*) ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 101, c.7, lett. e) e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 14, c.3 |

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Prescrizioni specifiche per l'utilizzo dell'acqua

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
3. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate per l'attività IPPC, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
5. è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
6. è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
8. è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
9. deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
10. nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
11. si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne

1. il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione presentata. Il documento approvato è l'ultima versione del Piano medesimo, pervenuta in data 28/04/2017, trasmessa in allegato alla nota del Gestore datata 26/04/2017 (in seguito ai rilievi sollevati in sede di Conferenza dei Servizi del 20/02/2017); la planimetria di riferimento è quella allegata alla seconda versione del Piano stesso, pervenuta in data 21/12/2016, trasmessa in allegato alla nota del Gestore datata 03/11/2016 (in seguito ai rilievi sollevati in sede di Conferenza dei Servizi del 27/09/2016);
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;

3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
4. deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
5. le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, compost ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
6. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
7. é fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

EMISSIONI SONORE

Applicazione delle MTD

In base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune di Cavallerleone, il sito aziendale è classificato in classe III.

Il Gestore individua le seguenti possibili sorgenti di rumore:

- i locali di stabulazione: i rumori possono fuoriuscire dai capannoni tramite le finestre o le porte, durante il normale ciclo di allevamento;
- il sistema di ventilazione del biofiltro al servizio dell'impianto di compostaggio;
- il piazzale: i rumori possono essere provocati dal passaggio e dalla sosta di automezzi e dalle operazioni di carico e scarico di materie prime in azienda e dalla movimentazione del liquame.

Nell'ambito della documentazione finalizzata al rilascio del presente provvedimento, il Gestore ha trasmesso una relazione di valutazione previsionale d'impatto acustico che è stata esaminata dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo. Nel merito, sono state rilevate criticità.

Le Linee guida italiane (D.M. 29/01/2007) non impartiscono indicazioni riguardo alle MTD applicabili per il comparto delle emissioni sonore, in quanto si concentrano su altre matrici ambientali, considerate, pertanto, prioritarie.

Parimenti, il documento della Commissione Europea competente con sede in Siviglia "Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs" (versione di Luglio 2003), formalmente adottato, contiene una disamina degli interventi tecnici e gestionali adottabili quali "tecniche da considerare", mentre nulla espone riguardo alle "Migliori

Tecniche Disponibili”, la cui trattazione concerne altre matrici ambientali, in quanto il rumore viene esaminato con minor dettaglio ⁵.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Per i limiti di emissione ed immissione si fa riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, nonché al Piano di Classificazione Acustica (PCA) del Comune di Cavallerleone.

Prescrizioni specifiche per le emissioni sonore

1. Tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti nell'azienda, la Ditta dichiara di rispettare i disposti dell'art. 183, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., concernente il deposito temporaneo.

Presso l'allevamento vengono prodotti i seguenti rifiuti con i relativi codici CER:

- 13.02.05 - rifiuti pericolosi, “scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati” – 50 kg/anno;
- 15.01.10 - rifiuti pericolosi, “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze” (in cui si suppone vengano inclusi i contenitori dei prodotti disinfettanti, detergenti, deratizzanti e fitofarmaci) – 30 kg/anno;
- 18.02.02 - rifiuti pericolosi, “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni” (in cui si suppone vengano inclusi i contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo o trattamenti simili) – 10 kg/anno;
- 15.01.06 - rifiuti non pericolosi, “imballaggi in materiali misti” – 50 kg/anno.

Ogni tipologia di rifiuto è stoccata in adeguati cassonetti, posti in luogo riparato da intemperie; i cassonetti poggiano su superficie cementata.

Tutte le tipologie di rifiuti prodotte dall'Azienda vengono raccolte e smaltite da ditta autorizzata.

⁵ Cfr. “Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs” (07/2003), Executive Summary, pag. iv.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

L'area sulla quale insiste il complesso IPPC presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "estremamente elevato"⁶ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005).

Non sono presenti contenitori di stoccaggio interrati, ad eccezione delle vasche adibite allo stoccaggio dei liquami zootecnici.

Lo stoccaggio del gasolio avviene in due serbatoi fuori terra, provvisti di bacino di contenimento e tettoia di copertura.

In merito alla relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *v-bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46, sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee del sito sul quale insiste l'installazione, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, il gestore ha seguito la "Procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", delineata nell'Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 272 del 13/11/2014.

In esito alle suddette valutazioni, il gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

BIOSICUREZZA E BENESSERE ANIMALE

La Ditta è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni contenute nella vigente normativa di settore, relativamente alla tipologia animale allevata.

⁶ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "estremamente elevato" è dovuto, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

Autorizzazione Integrata Ambientale
Rilascio

SPERTINO Sergio - Cavallerleone

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

| | |
|---|----------|
| PREMESSA | 2 |
| PROCESSO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)..... | 3 |
| GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore) | 3 |
| CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)..... | 4 |
| EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)..... | 4 |
| USO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore) | 5 |
| CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE | 5 |

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

PROCESSO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

| PARAMETRO | TIPO DI DETERMINAZIONE | U.M. | METODICA | PUNTO DI MONITORAGGIO | FREQUENZA | NOTE |
|---|---|-----------|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Numero di capi prodotti suddivisi per categoria | Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita | unità | - | - | Riepilogo annuale | Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. |
| Presenza media di capi suddivisi per categoria | Misura diretta | unità | - | - | Riepilogo annuale | Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. |
| Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità | Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse | unità o % | - | - | Riepilogo annuale | |

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

Si rinvia agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni, conservazione del registro e documentazione del trasporto ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e relative disposizioni attuative.

Nel caso in cui gli effluenti zootecnici sottoposti a trattamento di compostaggio vengano gestiti sotto forma di "fertilizzanti", si rinvia alle disposizioni specifiche (D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.).

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

| PARAMETRO | TIPO DI DETERMINAZIONE | U.M. | METODICA | PUNTO DI MONITORAGGIO | FREQUENZA | NOTE |
|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| Consumo di energia elettrica | Misura diretta continua | MWh | Lettura contatore | Punto di consegna energia elettrica | Riepilogo consumi: annuale | Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso lo stabilimento. |
| Consumo di gasolio | Misura diretta discontinua | litri o mc | - | - | Riepilogo consumi: annuale | |
| Consumi specifici di energia | Calcoli sulla base dei consumi e della produzione | Come da D.M. 29/01/2007 | - | - | Riepilogo consumi: annuale | Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. |
| Efficienza energetica | Controllo funzionamento sensori termici | - | - | Sensori termici | Giornaliera | In caso di anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione. |

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

| PARAMETRO | TIPO DI DETERMINAZIONE | U.M. | METODICA | PUNTO DI MONITORAGGIO | FREQUENZA | NOTE |
|--------------------|----------------------------|--------|----------|-----------------------|-----------|--|
| COV | Misura diretta discontinua | mg/Nmc | - | E | biennale | Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. |
| Composti azotati | Misura diretta discontinua | mg/Nmc | - | E | biennale | |
| Composti solforati | Misura diretta discontinua | mg/Nmc | - | E | biennale | |
| Polveri | Misura diretta discontinua | mg/Nmc | - | E | biennale | |

USO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

| PARAMETRO | TIPO DI DETERMINAZIONE | U.M. | METODICA | PUNTO DI MONITORAGGIO | FREQUENZA | NOTE |
|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| Utilizzo dell'acqua | Misura diretta continua | m ³ | Lettura misuratore di portata/volume | Misuratore di portata/volume | Riepilogo consumi: mensile | Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento IPPC. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. |
| | Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua | - | Controllo visivo | Sistemi di distribuzione dell'acqua | Giornaliera | In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione. |
| | | | Controllo visivo erogazione | Abbeveratoi | Mensile | |
| Consumo specifico di acqua | Calcoli sulla base dei consumi e della produzione | Come da D.M. 29/01/2007 | - | - | Annuale | Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento. |

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

| COMPARTO | PARAMETRO | PUNTO DI MONITORAGGIO | FREQUENZA |
|----------|--|-----------------------|---|
| TUTTI | Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008 | - | Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. |